

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

all'udienza del 11/12/2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. OMISSIS tra le parti:

SOCIETÀ

*ATTORE*

BANCA

*CONVENUTO*

**RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**

SOCIETÀ allega:

- 1) di aver stipulato contratto di conto corrente n. OMISSIS il 26 gennaio 2000 con BANCA assistito da aperture di credito;
- 2) l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di addebiti illegittimi per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura, per complessivi euro 28.853,44.

Pertanto, SOCIETÀ chiede che BANCA sia condannata alla restituzione di euro 28.853,44 oltre interessi.

BANCA si difende eccependo la prescrizione e la correttezza degli addebiti praticati. Pertanto, BANCA chiede il rigetto della domanda.

Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

La domanda è infondata.

Nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente (doc. 3 comparsa di risposta BANCA) sono indicati sia il tasso di interesse debitore (con capitalizzazione trimestrale) sia la commissione (trimestrale) di massimo scoperto. Il fatto che la firma della correntista abbia data anteriore al momento di effettiva apertura del conto non impedisce di ritenere validamente perfezionato l'accordo. Del resto, parte attrice non afferma che siano stati applicati interessi diversi da quelli previsti nel doc. 3.

BANCA ha prodotto l'estratto marzo 2000 (oltre alla pubblicazione in GU) in cui vi è la comunicazione di adeguamento alla delibera Cidr sotto il profilo dell'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Prima di quella data, esaminando gli estratti prodotti da parte attrice, non vi sono stati addebiti per interessi sul conto (in sostanza, non vi è mai stata applicazione del "vecchio" regime di capitalizzazione, perché il conto è stato aperto a inizio 2000), così come a seguito dell'entrata in vigore della delibera Cidr agosto 2016 (1 ottobre 2016), cioè dell'art. 120 TUB modificato.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, n. 1877 dell'11 dicembre 2019*

Per il periodo intermedio tra le due delibere, il Tribunale non ignora che, secondo Corte di Cassazione, ord. n. 26779/2019, è *“inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi”*, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000.

Da ciò segue la conclusione per cui la capitalizzazione degli interessi, per quanto simmetrica sul lato attivo e passivo, avrebbe necessitato, anche dopo l'entrata in vigore della delibera Cidr, di una specifica pattuizione, non risultando sufficiente, per integrare la consentita deroga al divieto di anatocismo, la (facoltizzata) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e la (obbligatoria) comunicazione per iscritto alla clientela entro il 30 dicembre 2000.

Il Tribunale ritiene di non condividere tale orientamento per le seguenti ragioni:

- 1) l'art. 7 della delibera Cidr fa riferimento all'essere (*“condizioni precedentemente applicate”*) e non al dover essere (condizioni che avrebbero dovuto essere applicate);
- 2) quindi, ferma restando l'invalidità delle clausole di capitalizzazione per il periodo anteriore all'adeguamento delle banche alla delibera, la valutazione di miglioramento/peggioramento alla luce delle nuove condizioni che occorre compiere ai fini delle modalità di entrata in vigore di queste ultime attiene al confronto tra due situazioni di fatto (del resto, è innegabile che le clausole nulle siano state *“applicate”* - la capitalizzazione anteriore al 2000 è un dato storico - e abbiano prodotto effetti fattuali che le domande di ripetizione mirano, appunto, a neutralizzare);
- 3) posto che la delibera Cidr del 2000 è intervenuta, specificamente, per disciplinare la questione dell'anatocismo, è indubbio che sia le condizioni precedentemente applicate sia le nuove condizioni di cui parla l'art. 7 sono quelle relative alla capitalizzazione degli interessi;
- 4) se valesse l'assunto per cui il parametro per valutare il miglioramento/peggioramento è il contratto di conto corrente *“come se non avesse avuto”* clausole di capitalizzazione degli interessi, davvero non si comprende quale avrebbe potuto essere, secondo la delibera Cidr, l'innovazione *“non peggiorativa”* (le cui modalità di comunicazione venivano disciplinate diffusamente e in prima battuta, peraltro), dal momento che la delibera si occupava, appunto, di legittimare, a certe condizioni, la capitalizzazione prima non ammessa;
- 5) viceversa, pare plausibile un'interpretazione per cui l'innovazione peggiorativa, che richiedeva una pattuizione scritta, si sarebbe verificata, nei casi, probabilmente marginali, di contratti anteriori al 2000 che non prevedevano la capitalizzazione degli interessi, qualora, dopo la delibera Cidr, gli istituti di credito avessero deciso di inserirla;
- 6) l'innovazione *“non peggiorativa”*, oggetto specifico dell'intervento normativo, era invece quella che riequilibrava le situazioni largamente diffuse di (applicazione di fatto di) capitalizzazione asimmetrica, cioè con diversa periodicità a seconda che si trattasse di interessi attivi o passivi;
- 7) posto che l'art. 6 della delibera prevede la necessaria approvazione per iscritto delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi o, comunque, la necessaria indicazione contrattuale della periodicità di capitalizzazione (in una logica bilaterale) solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, da ciò pare potersi desumere un'ulteriore indicazione nel senso per cui, ove la capitalizzazione fosse di fatto, seppure illegittimamente, praticata nei contratti stipulati in epoca anteriore, l'adeguamento dei contratti alla delibera Cidr, tramite l'inserimento di nuove clausole, potesse essere unilateralmente comunicato alla clientela, così come ha fatto la banca nel caso di specie.

Il Tribunale è consapevole dell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma III d. lgs. n. 342/1999, si sarebbe verificata una sorta di illegittimità derivata e conseguente inefficacia

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, n. 1877 dell'11 dicembre 2019*

dell'art. 7 delibera Cicr (Corte d'Appello di Firenze, 7 luglio 2016; Tribunale di Torino, 5 ottobre 2007).

Il Tribunale ritiene di non condividere tale orientamento per le seguenti ragioni:

- 1) Corte Costituzionale n. 425/2000 è pervenuta alla declaratoria di illegittimità sul presupposto per cui “è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante”, mentre la norma delegata “stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria («sono valide ed efficaci»), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del Cicr”;
- 2) correttamente, la giurisprudenza di merito sopra menzionata evidenzia che il Cicr non avrebbe mai potuto, dunque, emanare qualsiasi tipo di disciplina con “effetti validanti”, qualificando tuttavia in questi termini la disciplina dettata dall'art. 7;
- 3) senonché, seppure parli di “adeguamento” (con consonanza lessicale con il disposto dell'art. 25 comma III d. lgs. n. 342/1999), in realtà l'art. 7 si preoccupa delle modalità attraverso cui la nuova disciplina, che il Cicr era senz'altro autorizzato a dettare sulla base dell'art. 25 comma II, doveva essere comunicata ai clienti; questo vale soprattutto per l'art. 7 comma II, in cui le condizioni contrattuali di capitalizzazione purché con identica periodicità sono espressamente qualificate come “nuove” e dunque la parola “adeguamento”, per quanto forse non perfettamente calzante (sarebbe stato più corretto “innovazione”, anche se è pur vero che, se si guarda alla disciplina contrattuale nel suo complesso, e non alla singola clausola, potrebbe a ragione dirsi che il regolamento si è “adeguato”, come è normale che accada ove si inseriscano clausole nuove), non può in alcun modo implicare una sanatoria delle vecchie condizioni invalide precedentemente applicate;
- 4) è dunque quanto meno dubbio che l'art. 7 poggi sulla norma dichiarata incostituzionale, dal momento che, se la ratio di tale norma (che infatti ha determinato la sua caducazione) era quella di sanare le vecchie disposizioni, l'art. 7, in particolare il comma II, non fa nulla di tutto questo, limitandosi a dettare un criterio per distinguere tra due diverse modalità di comunicazione e, dunque, di entrata in vigore, del nuovo regime giuridico, assumendo (solo) come parametro gli effetti di fatto delle condizioni precedentemente applicate;
- 5) nel momento in cui si preoccupa di disciplinare le modalità di comunicazione e, dunque, di entrata in vigore del nuovo regime giuridico, l'art. 7, in particolare il comma II, sembra piuttosto poggiare sull'art. 25 comma II d. lgs. n. 342/1999, dal momento che, se il Cicr era chiamato a “stabilire modalità e criteri relativamente alla produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, pare ragionevole che fosse anche autorizzato a stabilire come queste, nuove, modalità e questi, nuovi, criteri dovessero entrare in vigore, senza che ciò potesse essere inteso come “facoltà di emanare norme transitorie, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali” (Tribunale di Torino, cit.);
- 6) l'art. 7 non è neppure in contrasto con l'art. 161 comma VI TUB, perché regola non una fattispecie negoziale conclusa prima dell'entrata in vigore della normativa bancaria o dell'art. 120 comma II TUB (o delle deliberazioni Cicr previste dallo stesso art. 120 comma II TUB), ma l'entrata in vigore di una nuova clausola contrattuale (che pure si inserisce in una precedente fattispecie negoziale), logicamente successiva alle predette deliberazioni Cicr che infatti la autorizzano;
- 7) seppure in un breve inciso, Corte di Cassazione, sent. n. 9249/2012, sollecitata a pronunciarsi sugli effetti caducatori della pronuncia della Corte Costituzionale del 2000, ha affermato che non vi è motivo di “non ritenere applicabile l'art. 7 in questione alle pattuizioni aventi ad oggetto il riconoscimento di interessi anatocistici formulate in epoca successiva al 22.4.2000”; al riguardo, si osserva che si trattava di un'ipotesi in cui in primo grado erano stati “riconosciuti gli interessi anatocistici dall'1.7.2000, alla luce del disposto del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 120 Testo Unico Bancario, comma 2 (per il quale il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, n. 1877 dell'11 dicembre 2019*

*Comitato Interministeriale Credito e Risparmio - CICR - stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati) e di quello dell'art. 7 della connessa deliberazione CICR ora richiamata (che prevede un meccanismo di adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche)”; del resto, l’art. 7, ove applicabile, prevede sia il meccanismo della comunicazione unilaterale sia il meccanismo della pattuizione, differenziando tra le due ipotesi sulla base del criterio su cui si è prima argomentato, e, pertanto, il riferimento alla pattuizione pare qui potersi intendere in senso lato come riferimento alle clausole di capitalizzazione paritetica, comunque entrate in vigore (cioè anche mediante comunicazione unilaterale), successive alla delibera Cicr.*

Per quanto riguarda l’usura, si osserva che, secondo la prospettazione di parte attrice, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato solo in costanza di rapporto, non al momento della stipula del contratto (anche a voler considerare come tali le aperture di credito, la più recente delle quali risale al 2012 mentre il primo superamento prospettato dalla perizia di parte è di marzo 2013).

Vale tuttavia il principio espresso da SS.UU. n. 24675/2017, secondo cui è “impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica – di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione della diversità di orientamenti giurisprudenziali sulla capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo successivo alla delibera CICR 2000.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta la domanda;
- 2) spese di lite integralmente compensate.

Modena, 11 dicembre 2019

Il giudice  
Paolo Siracusano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*